ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 31

Cessione delle rivendite

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa e' ubicata, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il cessionario consegna l'assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessione.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 1 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-31-cessione-delle-rivendite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it